

NOTIZIARIO

OTT-DIC 2010

ANNO VII - numero 4-6

DIRETTORE RESPONSABILE: Ennio Attilio Sepe

DIRETTORE SCIENTIFICO: Massimo Scuffi

coordinatore tecnico: Gianfranco Jus

comitato di redazione: Mario D'Angelo, Maria De Mitri, Gianfranco Jus, Massimo Scuffi

Reg. Trib Roma n.34 del 28/01/2004 - Stampa Stabilimento Tipolitografico Quintily S.p.A. - Roma

Poste Italiane S.p.A. spedizione in A.P. D.L. 353/03 (conv. in L. 46/04) art. 1 c. 2 DCBRoma

*Si è tenuto a Sanremo nei giorni 26-27-28 novembre 2010
il IV Congresso Nazionale Magistrati Tributari sul tema:*

“Una nuova giustizia tributaria dalle Commissioni ai Tribunali tributari”



Comunicati i messaggi di saluto del Capo dello Stato e delle autorità istituzionali pervenuti ai congressisti e rivolto i ringraziamenti, per l'organizzazione dell'evento, agli organi locali dell'Associazione, il Presidente Ennio Attilio Sepe, nella relazione di apertura del congresso, ha ripercorso il cammino che l'A.M.T. ha compiuto negli ultimi dieci anni.

Ha posto in rilievo il momento particolarmente difficile del Paese che coinvolge il mondo della giustizia in generale e di quella tributaria in particolare.

Le attività dell'Associazione Magistrati Tributari con le deliberazioni dei suoi organi direttivi sono riportate con immediatezza nel sito www.associazionemagistratitributari.it

Associazione Magistrati Tributari via A. Depretis, 7 (galleria Margherita) Roma Tel. 0647825764 - 0648776250 - e-mail: assmagtr@tin.it
Ai fini della legge 675/96 "Tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", si comunica che i dati personali degli associati sono raccolti direttamente presso la sede dell'associazione e che sono trattati esclusivamente nell'ambito della normale attività istituzionale.

Tuttavia nonostante lo scalpore suscitato da recenti notizie di stampa che hanno riguardato alcuni casi di infedele esercizio della funzione giudiziaria,

“può senz’altro affermarsi che il corpo dei magistrati tributari è un corpo sano e responsabile, pienamente consapevole della delicatezza e importanza della funzione esercitata e dei doveri che essa comporta. Tant’è che la prima reazione di sdegno e di riprovazione è insorta proprio al suo interno, per il pregiudizio che il tradimento di pochi è suscettibile di arrecare all’immagine di tutti.”

L’AMT, rendendosi interprete di tale disagio è intervenuta con immediatezza, adottando le iniziative previste dallo Statuto, quale geloso custode di doveri di fedeltà e di correttezza dei suoi iscritti.”

Con riferimento all’attuale assetto della giustizia tributaria, il Presidente, richiamate le soluzioni prospettate da organismi interessati direttamente a tali problematiche, ha osservato:

“Le critiche più severe rivolte in passato alle Commissioni tributarie hanno riguardato principalmente la indipendenza dei giudici tributari e la loro capacità di far fronte alla mole del contenzioso ad esso affidato. Ma, da un lato le guarentigie introdotte dalla riforma del 1992 e, dall’altro, il vistoso abbattimento del contenzioso esistente al 1° aprile 1996 hanno dato risposte sufficienti, a difesa di una giurisdizione che, oltre all’assenza di costi, presenta i tempi di definizione delle liti più rapidi rispetto ad ogni altra giurisdizione.”

Le critiche che oggi si muovono all’attuale assetto della giustizia tributaria riguardano soprattutto il livello di preparazione tecnica dei componenti le Commissioni ed il pericolo di condizionamento derivante dall’attività professionale svolta da una parte di essi.

Dovendosi discutere di tali critiche e nel comune intento di migliorare il servizio di giustizia tributaria, abbiamo ritenuto di promuovere, nella presente sede congressuale, un confronto con i rappresentanti delle istituzioni e degli organismi associativi interessati alla giustizia tributaria su quali possano essere le linee direttrici di un processo riformatore.

La riforma di una funzione così importante, qual è quella di rendere giustizia ai cittadini, non è certo una questione corporativa riservata a coloro che l’amministrano né tantomeno un “arcanum imperii” riservato alle segrete stanze del Potere, ma un tema da dibattere fra tutti i soggetti che, per competenza ed esperienza, possono prospettare soluzioni meditate al fine di conseguire un risultato che migliori e non peggiori – come spesso è accaduto nel nostro Paese per riforme anche importanti – la situazione attuale.”

Il Presidente ha poi illustrato gli auspicabili principi ispiratori di una riforma:

“Innanzitutto deve essere garantita un’adeguata professionalità del giudice tributario non soltanto attraverso un sistema di reclutamento che valorizzi i titoli di studio e di specializzazione nelle materie d’interesse tributario, ma anche un costante aggiornamento attraverso una formazione permanente da promuovere, possibilmente, con l’istituzione di una scuola per la magistratura tributaria, eventualmente aperta anche ad altri operatori del settore.”

Deve inoltre essere mantenuta la composizione mista dei collegi giudicanti, per la necessità di assicurare al giudizio delle Commissioni quelle cognizioni pluridisciplinari che sono necessarie per una piena comprensione dei fenomeni tributari. A tale riguardo senz’altro preziosa è la partecipazione ai collegi dei dottori commercialisti per le loro specifiche competenze nella disciplina fiscale e contabile.

Alla formazione mista dei collegi deve tuttavia accompagnarsi la piena trasparenza di tutti i suoi componenti, evitando che l’esercizio della funzione possa dar luogo a situazioni di interferenza o condizionamento dell’autonomo esercizio della funzione giudiziaria...

Si ritiene, altresì, che una regolamentazione più ragionevole, e forse anche più efficace, delle incompatibilità dovrebbe portare a limitarla territorialmente, così come avviene per ogni altro giudice onorario del nostro ordinamento.

Un ambito più ristretto consentirebbe un più rigoroso controllo perché più agevolmente gestibile e favorirebbe anche ingressi più qualificati nel corpo giudicante.

Altro principio, anch’esso già sedimentato nel dibattito interno all’A.M.T., è l’instaurazione di una “carriera” nell’ordinamento dei giudici tributari, con la previsione di un accesso per tutti nella funzione di giudice e successiva progressione negli incarichi semidirettivi e direttivi in ragione dei titoli posseduti e delle capacità dimostrate nell’esercizio giudiziario.



Il concetto di carriera implica anche un limite di età per l'ingresso, che potrebbe essere indicato in un'età non superiore agli anni 50. Comporta, altresì, la creazione di un ruolo unico con la conseguente distinzione tra concorsi per l'accesso e concorsi per i trasferimenti.

L'esigenza di un ringiovanimento degli organi dei giudici tributari è ormai diventato un'esigenza urgente, aggirandosi la media anagrafica degli attuali componenti sui 65 anni di età.

Altra esigenza primaria ed improcrastinabile è l'adeguamento del trattamento economico attualmente previsto. Anche se si vuole mantenere fermo il vigente sistema del compenso fisso mensile e di quello aggiuntivo, occorre adeguarli entrambi all'importanza della funzione esercitata, tenendo conto che il compenso fisso deve debitamente valorizzare l'attività organizzativa degli uffici e delle sezioni ed il compenso aggiuntivo essere riconosciuto soltanto ai componenti del collegio che decide il ricorso o una fase di esso, con esplicito riferimento alle istanze cautelari che, con i prossimi accertamenti aventi carattere esecutivo, saranno proposte in ogni controversia.

La previsione dei suddetti criteri ha trovato una prima stesura normativa nella proposta di legge, presentata nella scorsa legislatura dall'On.le Benvenuto ed altri. È stata ripresa, nell'attuale legislatura, dalla proposta di legge a firma dell'On.le Fluvi.

L'art. 1 di tale proposta prevede il cambiamento della denominazione delle Commissioni in "Tribunali tributari" e "Corti d'appello tributarie".

Per una giurisdizione, che è il quarto pilastro del nostro sistema giudiziario, non si giustifica più una denominazione derivante dalla natura delle Commissioni di un lontano passato."

Riferendosi ai rapporti con il MEF il Presidente ha rilevato:

"Connotato fondamentale della funzione giudiziaria è l'indipendenza: non si ha un giudice se non è indipendente.

Ma l'indipendenza va assicurata non solo nel momento decisionale, nel quale il rapporto tra il giudice e la legge deve essere diretto ed immediato, senza alcun diaframma, bensì anche nell'organizzazione dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione.

Ebbene, l'organizzazione dei servizi delle Commissioni fa capo al dicastero titolare sostanziale degli interessi che sono oggetto delle controversie fiscali, cui compete l'amministrazione del personale e delle risorse degli uffici di segreteria.

Occorre ricordare che il personale degli uffici di segreteria, anche se dipendente dal Ministero, una volta

assegnato alle Commissioni, è legato a queste da un rapporto di servizio che si concreta nello svolgimento di compiti ausiliari di assistenza e collaborazione dell'attività giurisdizionale.

Il Ministero tende, tuttavia, a considerare le segreterie quali organi decentrati dell'Amministrazione per compiti ed adempimenti che a volte non hanno nulla a che vedere con lo svolgimento dell'attività giudiziaria...

Donde la necessità di attribuire alla Presidenza del Consiglio ogni competenza nell'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie, per ragioni di sostanza e ragioni di apparenza, importanti, allorché si tratti di giustizia, quanto le precedenti.

Permanendo le attuali competenze in capo al MEF, occorre che vi sia da parte del Ministero la piena consapevolezza del rapporto che deve intercorrere con organi di giustizia e dei limiti imposti dal rispetto dell'indipendenza di tali organi."

Per quanto riguarda i tavoli "programmatici" il Presidente riferisce quanto segue:

"Il primo tavolo dedicato ai "compensi" deve dare una risposta accettabile ad un'esigenza non più procrastinabile e avvertita da tutti, quella cioè, di un adeguamento dei compensi, fisso e aggiuntivo, per il quale il problema ormai non è soltanto di giusto riconoscimento di un impegno divenuto gravoso, ma, come è stato segnalato da qualche presidente di CTR, di funzionalità dl servizio giustizia, dovendosi constatare in alcune realtà regionali una forma di distacco e di disinteresse per lo svolgimento dell'incarico di giudice tributario, con difficoltà anche di composizione dei collegi giudicanti. Ed è questo un campanello d'allarme da non sottovalutare per il futuro..."

L'A.M.T. da tempo prospetta che alla copertura finanziaria dei compensi può provvedersi con l'istituzione di un contributo unificato, facendo salva la fascia più debole dei contribuenti entro un limite ragionevole...

"Un secondo tavolo è dedicato agli organici, attesa la esigenza particolarmente avvertita in alcune Commissioni di potenziare le attuali piante organiche e di ridurre, specie in alcune regioni meridionali, piante organiche eccedenti.

Occorre, altresì, procedere in tempi rapidi ad una ricognizione delle varie situazioni al fine di individuare le vacanze che vanno pubblicate da parte del CPGT.

Un terzo tavolo riguarda la "carriera". In attesa di tempi più propizi per un ampio dibattito parlamentare su un progetto di riforma organico, occorre approvare alcune modifiche ordinamentali: in attuazione, almeno parziale, del principio di pari dignità, l'accesso alla presidenza di sezione dei componenti in posses-



so del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio che abbiano svolto per un certo periodo la funzione di vice presidente, cui compete già oggi la presidenza di un collegio; l'abolizione dell'obbligo di residenza, assolutamente anacronistico, o, comunque, la derogabilità di tale obbligo mediante autorizzazione del CPGT; l'attribuzione ai Presidenti delle CTR della competenza per le applicazioni in sede regionale, e riservare al CPGT la competenza per le applicazioni interregionali; il ripristino, nei casi di necessità di servizio, dell'anticipata assunzione delle funzioni, disposizione già esistente in passato ma non reinserita nella nuova formulazione dell'art. 11 del d.lgs. 545/1992.

Il quarto tavolo si occupa delle incompatibilità. Il "punctum dolens" di tale problema concerne i componenti delle commissioni che svolgono attività libero-professionale, per i quali scatta l'incompatibilità per l'esercizio di attività fiscalmente rilevante in qualsiasi forma, anche in modo saltuario o accessorio. Se si vogliono conservare le competenze, specie in materia economica, contabile e tecnico-ragionieristica, utilissime per un compiuto esame delle fattispecie tributarie, occorre trovare una soluzione che, da un lato non penalizzi lo svolgimento dell'attività professionale e, dall'altro, che la renda compatibile con le esigenze di trasparenza ed imparzialità connesse con l'esercizio della funzione giurisdizionale. Ed allora la soluzione risiede nel limitare l'incompatibilità all'area territoriale nella quale è svolta l'attività professionale, che potrebbe identificarsi, con sufficiente ampiezza, nella regione ove il professionista opera. Peraltro, nel nostro sistema giudiziario, non vi sono giudici onorari per i quali l'esercizio professionale determini una incompatibilità totale.

Il quinto tavolo si occupa di processo tributario.

Le valutazioni sugli interventi da effettuare sul vigente processo non sono concordi. Vi è chi sostiene che il suo impianto sia superato e vorrebbe un tipo di processo interamente modellato sul processo civile (ma allora che senso avrebbe parlare di processo tributario?) e chi, invece, ritiene che il suo impianto vada mantenuto avendo dato buoni risultati nella sua applicazione, essendo sufficienti soltanto alcuni interventi..."

Con riferimento al rito introdotto dal d.lgs. 546/1992, costituente un sistema tendenzialmente chiuso, anche se integrabile con le norme del codice di procedura civile, il Presidente ha ribadito che "si è dimostrato in grado di assicurare ampie garanzie difensive alle parti e, al tempo stesso, una rapida definizione delle controversie tributarie. Ha, comunque, posto l'accento su auspicabili interventi legislativi di adeguamento.

A conclusione della relazione il Presidente ha dichiarato:

"formulo l'auspicio che la disponibilità mostrata dall'On.le Casero con la istituzione dei tavoli programmatici non sia stata soltanto formale ma si traduca anche in risultati concreti, almeno rispetto alle questioni urgentissime fra quelle urgenti, con l'apertura di una nuova stagione di rapporti fra Ministero e magistratura tributaria.

Se le nostre aspettative dovessero ancora andare deluse la misura sarebbe ormai colma, sicché non avremmo altra alternativa che quella di intraprendere più dure ed incisive azioni di protesta."

Sono stati molti gli interventi che hanno testimoniato, ancora una volta, la vitalità dell'Associazione e l'attaccamento dei partecipanti alla stessa.

Il Congresso ha iniziato i lavori il giorno 27 novembre con la tavola rotonda su "l'Ordinamento dei Giudici Tributarî: orientamenti di riforma": moderatore Raffaele Ceniccola della Giunta esecutiva centrale dell'AMT.

Erano presenti gli esponenti delle categorie professionali interessate e si è discusso della futura configurazione degli organi della giustizia tributaria, della loro autonomia e del giusto compenso dei giudici tributari.

Nella stessa giornata, si è svolta poi la tavola rotonda su "Il processo tributario: riforma strutturale o correttivi" moderatore Massimo Scuffi, V.Presidente AMT che ha affrontato – con gli esponenti del mondo accademico- le problematiche legate al processo (generalità della giurisdizione tributaria, ampliamento dei mezzi probatori, estensione della sospensione cautelare)

I temi sviluppati nelle predette tavole rotonde hanno aperto un confronto ed un dibattito serrato tra i molti partecipanti al Congresso con interventi ,coordinati da Salvino Pillitteri V.Presidente AMT, che hanno spaziato sul tema del nuovo ruolo da assegnare al processo tributario, sulla necessità di una sua concreta parificazione con gli altri giudizi, sulla professionalità e la formazione permanente del giudice tributario, sul trattamento economico con conseguenti proposte di riforma legislativa ed azioni associative.

Il Convegno è stato particolarmente significativo anche per l'attiva partecipazione ed il livello dei contenuti espressi dagli interventi programmati che si sono conclusi con la tavola rotonda presenziata dagli esponenti politici, dal Presidente dell'AMT Ennio Attilio Sepe e dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Daniela Gobbi.

È stata approvata la seguente "Raccomandazione" proposta dal socio Mario Piscitello

" Il IV Congresso dell'Associazione Magistrati Tributari, ritenendo che il sistema retributivo fondato sul "cottimo" nuoce -e non poco- alla credibilità dei giudici in quanto, obiettivamente, fa sorgere nei giudici un interesse personale incompatibile con la funzione giurisdizionale; ritenuta la rilevante importanza della recente "Raccomandazione" del Consiglio d'Europa per l'indipendenza di tutti i giudici (professionali ed onorari), Raccomandazione che dovrebbe essere recepita anche dallo Stato italiano;

AUSPICA

l'abolizione del "cottimo" e quindi l'abrogazione dell'art. 13 del D.L.vo n. 545/92;

IMPEGNA

gli Organi dell'Associazione Magistrati Tributari (Comitato Direttivo Centrale, Giunta Esecutiva Centrale e Presidente) ad attivarsi in tutte le Sedi opportune per il superamento del cottimo."

È stato indubbiamente un momento di crescita nel quale sono state dibattute tutte le principali questioni che coinvolgono la categoria.

Questi argomenti sono quindi confluiti in una mozione finale che costituisce la sintesi delle rivendicazioni dell'Associazione Magistrati Tributari e dei magistrati che vi si riconoscono.

MOZIONE CONGRESSUALE AMT-SANREMO 26/28.11.2010 I MAGISTRATI TRIBUTARI,

riuniti in Congresso, nel riaffermare la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza raggiunte con l'attuale configurazione della giurisdizione tributaria che trovano oggettivo riscontro nei dati statistici,

APPROVANO

Le linee programmatiche della relazione introduttiva del Presidente dell'A.M.T.

SOLLECITANO

Parlamento e Governo affinché, nel minor tempo possibile, si intraprendano i percorsi rivolti alla soluzione delle molte questioni da tempo sottoposte all'attenzione delle forze politiche.

Sotto il profilo ordinamentale si indicano le seguenti priorità:

1. Modifica della denominazione degli organi di giurisdizione tributaria da Commissioni a Tribunali tributari e Corti d'appello tributarie
2. Possibilità per tutti i giudici tributari -previo giudizio di idoneità - di accedere alla carica di Presidente di sezione
3. Diversa collocazione degli organi e del personale della giustizia tributaria che garantisca il funzionamento degli stessi in termini di effettiva indipendenza ed autonomia rispetto al Ministero dell'Economia
4. Introduzione di un criterio di incompatibilità, che abbia a riferimento - come avviene per tutti gli altri magistrati onorari - l'ambito territoriale dell'esercizio delle funzione

5. Abolizione o deroga dell'obbligo di residenza regionale, del tutto anacronistico in un sistema di giustizia sempre meno nazionale e più europeo
6. Determinazione del compenso – anche con riferimento alle pronunzie cautelari-che tenga conto della complessità e importanza delle liti nonché della rilevanza della funzione esercitata
7. Istituzione di un contributo unificato graduato sulla base del valore della lite con le dovute franchigie per le fasce più basse

Tutto ciò sulla base di una diversa ottica di fondo che possa condurre in tempi rapidi alla creazione di una “carriera” di magistrato tributario alla quale tutti gli aspiranti possano accedere dalla qualifica di base di giudice per transitare successivamente - a seguito di concorsi interni - a qualifiche superiori

Sotto l'aspetto più propriamente processuale si prospettano le seguenti indifferibili riforme:

1. Modifica della disciplina delle impugnazioni degli atti che conduca alla previsione di una giurisdizione tributaria di natura generale
2. Previsione della tutela cautelare anche in grado di appello
3. Ampliamento degli strumenti probatori in funzione del principio del giusto processo

In conclusione, pur denunciando l'indifferenza finora dimostrata da parte dell'esecutivo del quale nessun rappresentante è intervenuto nell'attuale sede congressuale

I MAGISTRATI TRIBUTARI

Sottolineano l'indispensabilità degli interventi prospettati per garantire una giustizia rapida ed efficiente a servizio della collettività


Autorizzano la Giunta esecutiva ad indire le azioni di protesta necessarie, inclusa anche l'astensione dalle udienze.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

CONVEGNO



Il quartiere fieristico di Rimini tra i tanti appuntamenti inerenti il salone della giustizia ha ospitato, il 4 dicembre 2010, il convegno sul tema:

“Giudici Tributari e Giudici Tributari: i confini mobili della giurisdizione tributaria
il ruolo del CONSIGLIO di PRESIDENZA”

I lavori si sono svolti alla presenza del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, DANIELA GOBBI.

al dibattito su “Giurisdizioni e Organi di autogoverno: attualità e prospettive” hanno preso parte, per la giurisdizione ordinaria, ERNESTO LUPO, presidente della Corte di Cassazione e componente del Comitato di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura; per la giurisdizione contabile, LUIGI GIANPAOLINO, presidente della Corte dei Conti e Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti; per la giurisdizione amministrativa, GIANCARLO CORAGGIO, presidente aggiunto del Consiglio di Stato e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. I relatori hanno delineato le caratteristiche dei rispettivi ordinamenti ed in particolare sono stati concordi nel riconoscere la piena autonomia della giurisdizione Tributaria, quale quarta giurisdizione, e la necessità che questa non dipenda dal Ministero dell’Economia e delle Finanze poiché parte del processo Tributario.

Molto interesse è stato dimostrato, nella seconda sessione, “Giudici tributari e Giurisdizione tributaria: l’esperienza europea” in collaborazione con la Scuola Europea di Alti Studi Tributari - European School of Advanced Fiscal Studies.

ADRIANO DI PIETRO, Università di Bologna, Direttore della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, ha affrontato il tema “ I giudici tributari come giudici comunitari” mentre PAOLO MENGOZZI, avvocato generale presso la Corte di Giustizia CE è intervenuto nell’argomento “La Giurisdizione tributaria e la Corte di Giustizia CE”.

Gli oratori hanno evidenziato le caratteristiche degli istituti in materia di contenzioso tributario in riferimento ai principi costituzionali nonché la preminenza del diritto e dei principi Comunitari sull’ordinamento nazionale auspicando la massima attenzione dei giudici tributari italiani a conformarsi sugli indirizzi della CE.

Sono seguite delle relazioni sulle varie giurisdizioni europee in particolare:

“La giurisdizione tributaria nell’esperienza spagnola”

Alvaro RODRIGUEZ BEREIJO, già presidente del Tribunal Constitucional de Espana;
Edoardo ABRIL, già Presidente del Tribunal Economico Administrativo Espana

“La giurisdizione tributaria nell’esperienza belga”

Caterina KNOOPS, Juge fiscal au Tribunal de première instance de Mons

“La giurisdizione tributaria nell’esperienza ceca”

Piero GIOVANNINI

Nel corso degli interventi e a conclusione degli stessi il Prof Di Pietro, moderatore della sessione, ha evidenziato le caratteristiche e peculiarità dell’ordinamento italiano con riferimento a quelle esposte dagli intervenuti.

Hanno partecipato alla terza e conclusiva sessione

“La Giurisdizione tributaria: quarta giurisdizione”

On ANTONIO LEONE, Vicepresidente della Camera, On ALBERTO FLUVI, Componente Commissione Finanze della Camera, ENNIO ATTILIO SEPE, presidente Associazione Magistrati Tributarî.

Il Presidente ha richiamato i punti fondamentali della sua relazione e la mozione finale approvata nel IV Congresso dell’Associazione tenuto a Sanremo nei giorni 26, 27, 28 Novembre ultimo scorso.

I parlamentari hanno evidenziato la funzione della magistratura tributaria auspicando il consolidamento della stessa a seguito di interventi condivisi da tutte le parti politiche.

In tale ottica è stata rilevante l’imprescindibile necessità della piena autonomia di questa magistratura dal M.E.F. la cui posizione, quale parte in causa, è stata definita inconciliabile con l’attuale assetto.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-FISCALI PER LE SEZIONI REGIONALI e PROVINCIALI DELL’A.M.T.

Nel corso del Congresso di Sanremo sono emersi alcuni interrogativi sulla natura e funzionamento, contabile amministrativa, delle sezioni regionali e provinciali dell’A.M.T.

Cercheremo, quindi, di dare un contributo riassumendo i principi generali sugli enti di tipo associativo ed i relativi adempimenti.

Gli enti di tipo associativo

L’inquadramento giuridico, rispetto a quello fiscale, è certamente di più facile realizzazione in quanto l’ente sceglie *ab origine* - già in fase costitutiva al momento della redazione dell’atto costitutivo - quale “forma giuridica” assumere, adottando necessariamente una delle tipologie previste dal codice civile

In funzione degli obiettivi indicati nell’oggetto sociale - il cosiddetto scopo associativo - le differenti forme giuridiche cui attingere sono contenute nel codice civile, rispettivamente, nel Libro I, Titolo II, Capo II “Delle associazioni e delle fondazioni” articoli dal 14 al 35 e nel Libro I, Titolo II, Capo III “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati” articoli dal 36 al 42 ed in tali casi si tratterà di enti aventi natura associativa, ovvero nel Libro V del codice civile, ed in tal caso si tratterà di società commerciali.

Tali enti, che - è bene ribadire - devono preliminarmente qualificarsi come enti non commerciali in base ai criteri sopraesposti, sono assoggettati in via generale, sia in materia di imposte sui redditi sia in materia di imposta sul valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma, relativamente alle attività rese all’interno della attività associativa, fruiscono di un trattamento agevolato in presenza delle condizioni espressamente indicate a tal fine dalla legge.

Per gli enti di tipo associativo il legislatore tributario ha concentrato la sua attenzione, in particolare, sui rapporti sussistenti tra associazione ed associato, al fine di regolamentare e classificare le operazioni che possono non essere considerate attività commerciali - in quanto svolte in conformità alle finalità istituzionali - separandole da quelle considerate in ogni caso attività commerciali.

È prevista, cioè, l’esclusione dall’ambito della commercialità delle attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti, sempreché tali attività siano esercitate in conformità alle finalità istituzionali ed in assenza di una specifica corrispettività, pertanto, soddisfatte tali condizioni, l’attività interna di questi enti - cioè quella rivolta agli associati - non è considerata commerciale, derivandone l’intassabilità delle somme versate dagli associati o dai partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

Questa previsione rappresenta una coerente applicazione dei principi generali in tema di associazioni.

Infatti i contributi dei soci o partecipanti, se ordinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività comune, rilevando essenzialmente come atti di destinazione di mezzi economici a tale attività, non ne esprimono in termini di scambio il risultato, ma si pongono a monte della stessa, alla quale forniscono il necessario substrato economico. Essi ben possono, cioè, essere equiparati ai "conferimenti" in società commerciali che, come noto, sono irrilevanti ai fini dell'imposizione fiscale.

Diversamente, si considerano commerciali, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi attuate nei confronti degli associati o partecipanti e pagate con corrispettivi specifici, inclusi i contributi e le quote supplementari; i corrispettivi assumono la veste di componenti positivi del reddito di impresa o di redditi diversi, in dipendenza del fatto che le operazioni siano abituali o occasionali.

Il comma 2 dello stesso art. 148 conferma la natura commerciale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità alle finalità istituzionali, agli associati o ai partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Le eventuali quote differenziate costituirebbero, in sostanza, il corrispettivo dovuto in base ad un rapporto sinallagmatico instaurato tra soci ed ente. In tale ipotesi, infatti, le contribuzioni dei soci non sarebbero ordinate alla sopravvivenza dell'ente nel perseguimento dello scopo associativo, ma piuttosto rivolte ad ottenere specifiche prestazioni di servizi; l'attività dell'ente, per la parte rivolta a soddisfare interessi individuali dei soci, dovrebbe quindi essere qualificata come "commerciale".

Il comma 3 dell'art. 148 del Tuir dispone, in relazione alle associazioni politiche, sindacali e di **categoria**, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica, che non sono commerciali:

- a) le attività svolte per perseguire gli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, e nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- b) le cessioni di proprie pubblicazioni a terzi, ove queste siano cedute prevalentemente agli associati.

Pertanto in riferimento alla categoria reddituale di appartenenza, gli eventuali corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito d'impresa o redditi diversi, secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine od occasionalità.

È appena il caso di precisare che l'attività "esterna" degli enti associativi, quella cioè resa da tali enti nei confronti dei terzi, continua a restare, di regola, fuori dalla sfera di applicazione dell'art. 148 del Tuir.

Adempimenti fiscali

Codice Fiscale

Le sezioni regionali e provinciali, ancorché non soggette ad IVA e alle norme che regolano le imposte dirette, ha obbligo di dotarsi di un autonomo codice fiscale per rendere possibile l'individuazione di soggetto passivo, dal punto di vista fiscale, ai fini di stipulazione con enti erogatori di servizi e produttori di beni, di rapporti contrattuali codificati.

Il codice fiscale viene richiesto dal presidente della sezione agli uffici dell'amministrazione finanziaria (uffici delle entrate), competenti per territorio, previa presentazione di apposito modello, nel quale figurano i dati identificativi del presidente quale rappresentante legale.

Modello EAS

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, è stato approvato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali delle associazioni, previsto dall'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

L'art. 30 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto che "i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma

5 del presente articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate”.

L'invio del modello e il possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla disciplina fiscale sono quindi condizione per continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali consistenti nella decommercializzazione delle attività previste dall'art. 148 del T.U.I.R. e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Il nuovo adempimento, come esplicitamente dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, ha un intento antievasivo e mira ad “acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale (società sportive dilettantistiche), con l'obiettivo primario di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore fiscale e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare - tra l'altro - la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”.

Termini di presentazione

I termini per l'invio del modello di comunicazione, una volta entrato a regime il nuovo adempimento, sono stabiliti come segue:

- nel caso di nuovi enti: 60 giorni dalla costituzione;*
- nel caso di modifica di elementi già indicati: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche. Si noti che non costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti a:
 - l'ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (n. 20);
 - l'ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (n. 21);
 - l'ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (33);
 - l'ammontare delle entrate complessive;
 - il numero associati;
 - l'ammontare delle erogazioni liberali;
 - l'ammontare dei contributi pubblici.
- nel caso di perdita dei requisiti qualificanti: 60 giorni dal verificarsi della perdita.

In sede di primo adempimento è previsto che l'invio venga effettuato entro il prossimo 30 ottobre.

I termini previsti sembrano davvero molto ridotti, tenuto conto che, oltre alla onerosità e numerosità dei dati richiesti, quello da inviare è il primo modello con la conseguente necessità per gli enti di “attrezzarsi” per un adempimento del tutto nuovo. Inoltre, come spesso capita, non tutto è chiaro e probabilmente serviranno ulteriori precisazioni.

Gianfranco Fus

* per coloro che non hanno ancora provveduto, si invita a disporre nei termini la predetta documentazione.

Integrazione dell'elenco pubblicato nel precedente notiziario

SEZIONE REGIONALE dell'A.M.T.

MARCHE

Presidente: Pietro Perla
Segretario: Luigi Fantini

SEZIONE PROVINCIALE dell'A.M.T.

EMILIA

Ravenna

Presidente: Agnoli Francesco Mario
Vice Presidente: Contessi Luciano
Segretario: Madonna Antonio
Tesoriere: Donati Franco

**I direttori e il comitato di redazione augura
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO
a tutti i giudici tributari**

I PROBLEMI SONO TANTI ED INSIEME LI POSSIAMO RISOLVERE

QUANDO CHIEDI COSA HA FATTO L'ASSOCIAZIONE PER TE INTERROGATI
PRIMA SU COSA HAI FATTO PER L'ASSOCIAZIONE

SE NON LO HAI FATTO ANCORA

ISCRIVITI

CONTIAMO SU DI TE

PER LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE RIVOLGERSI:

- alla sede nazionale Roma via A. Depretis, 7 (galleria Margherita) - tel e fax 0647825764 - centralino 0648776250
- alle sezioni regionali e/o sezioni provinciali

la quota di € 60,00 comprende:

- l'iscrizione all'A.M.T. (il rilascio del contrassegno per l'auto ed il tesserino di riconoscimento costa € 20 in più)
- i numeri del "Notiziario", della rivista "Magistratura Tributaria" e dei "Quaderni di giurisprudenza"
- l'uso del sito internet dell'Associazione
- facilitazioni da banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, assistenza medica, compagnie aeree, Case editrici ed altri settori con i quali sono in corso accordi.

SI RINGRAZIA PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO

COMUNE DI SANREMO



FONDAZIONE CARIGE



BANCA CARIGE Cassa di risparmio di Genova e Imperia



CASINO' DI SANREMO



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI SANREMO



SANREMO PROMOTION



IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

